



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XIII - n. 2-2018  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XIII – n. 2-2018  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni,  
M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli  
M. Ferrante, P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Iliaria Zuanazzi.

# *Separatismo amichevole e Separatismo proattivo: prospettiva costituzionale tedesca ed indiana comparate*

STEFANO TESTA BAPPENHEIM

Recenti interventi legislativi e giurisprudenziali sono intervenuti, nel panorama giuridico dei due Paesi che prendiamo in esame, riportando in primo piano il tema della libertà religiosa costituzionalmente garantita: in Germania, il Presidente della Baviera, Markus Söder, ha emanato un decreto<sup>1</sup> che ha modificato l'ordinamento generale della Pubblica Amministrazione bavarese, riconoscendo ex lege che la Baviera abbia un retaggio storico e culturale cristiano<sup>2</sup>: provvedimento che, pur avendo suscitato notevoli reazioni polemiche, è stato valutato da due ex giudici costituzionali, Grimm<sup>3</sup> e Di Fabio<sup>4</sup>, come rispettoso della libertà religiosa garantita dal Grundgesetz, secondo la giurisprudenza costituzionale federale e quella bavarese relative alla famosa questione del 1995<sup>5</sup>; in India, invece, la giurisprudenza costituzionale ha visto nell'ultimo anno varie sentenze riprendere e ridefinire il concetto di libertà religiosa, declinandolo in varî ambiti concreti<sup>6</sup>.

Abbiamo scelto di comparare questi due Paesi, dunque, perché presentano

---

<sup>1</sup> Cfr. <http://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettsitzung-vom-24-april-2018/#1>

<sup>2</sup> In GVBl. 2018, p. 218, <https://www.verkuendung-bayern.de/files/gvbl/2018/08/gvbl-2018-08.pdf>; v. CARLO CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea*, Torino, Allemandi, 2010, *passim*; ANDREA BETTETINI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che "dà a pensare"*, in *NGCC*, 2011, p. 281 ss.; ANTONINO MANTINEO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *qdpe*, 1989, p. 197 ss.

<sup>3</sup> Cfr. <https://www.sueddeutsche.de/kultur/soeder-und-das-kreuz-das-kreuz-steht-fuer-den-opfertod-christi-1.3981939>

<sup>4</sup> Cfr. <https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-05/kruzifix-behoerden-verfassung-udo-di-fabio-markus-soeder>

<sup>5</sup> V. FABIO FEDE – STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Dalla laïcité di Parigi alla nominatio Dei di Berlino passando per Roma*, Giuffrè, Milano, 2007, *passim*; GINEVRA CERRINA FERONI, *Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica Federale Tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità*, Giappichelli, Torino, 2002, *passim*.

<sup>6</sup> Supreme Court of India, n. 366/2018, del 9 aprile 2018; Supreme Court of India, n. 231/2018, del 27 marzo 2018, in questa *Rivista*, n. 1/2018.

alcune caratteristiche comuni: in entrambi abbiamo una Costituzione federale (con disposizioni relative alla libertà religiosa) che si deve coordinare con le Costituzioni interne (a loro volta con disposizioni sulla libertà religiosa)<sup>7</sup>, entrambi sono fenotipi d'un Separatismo *expressis verbis* non ostile verso le religioni, entrambi hanno al proprio interno una molteplicità di religioni diverse e, inoltre, entrambi riconoscono alle confessioni religiose registrate uno *status* di diritto pubblico: è sembrato perciò utile mettere in comparazione parallela due Paesi che, pur essendo fra loro molto lontani geograficamente e con genesi storiche molto differenti, presentano queste interessanti caratteristiche comuni.

### *I. Il quadro normativo-costituzionale tedesco*

Il riconoscimento d'una piena libertà religiosa fu solo progressivo in Germania: all'inizio del XIX secolo questa libertà era riconosciuta solo ai fedeli delle tre confessioni cristiane, ex art. 16 del Patto federale del 1815, che segna la nascita della Confederazione tedesca<sup>8</sup>.

Un'ulteriore tappa molto importante fu il progetto di Costituzione del Reich, che, ex art. IV, § 25, lettera r, riconosceva la libertà di fede e di culto come diritto fondamentale.

È indubbio che dal punto di vista costituzionale le idee veicolate dalla Rivoluzione francese abbiano avuto un ruolo determinante nella proclamazione e nella garanzia delle libertà di coscienza, di fede e di culto, soprattutto dal punto di vista della pratica religiosa pubblica, come emerge dalle Costituzioni prussiane del 1848 e del 1850: la Costituzione di Francoforte è, in origine, l'opera di costituzionalisti liberali tedeschi che desiderano creare uno 'Stato nazionale con fondamenti liberali e democratici', ed all'uopo postulano un Parlamento rappresentativo del popolo tedesco, eletto a suffragio universale.

È in questo contesto che interviene l'Assemblea nazionale tedesca, eletta per la prima volta nella storia tedesca appunto a suffragio universale diretto, che è formata da 598 deputati: essa, che ha davvero i poteri d'un'assemblea costituente, prende il nome di Parlamento di Francoforte, e si riunisce nella chiesa protestante di San Paolo per elaborare la Costituzione dello Stato

---

<sup>7</sup> V. GUIDO GUIDI, *Stati federali senza federalismo*, in *DPCE*, 2004, p. 600 ss.; BENIAMINO CARAVITA, *Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 62 ss.; AA.VV., *La Costituzione indiana, profili introduttivi*, Giappichelli, Torino, 2013, *passim*.

<sup>8</sup> ERNST RUDOLF HUBER, *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, I, Stuttgart, Kohlhammer, 1995, p. 411 ss.

federale tedesco, che si aprirà con un elenco dei diritti fondamentali dei cittadini tedeschi, largamente ripreso dalla Costituzione belga del 1831.

La Costituzione imperiale del 28 marzo 1849 garantisce così, oltre al principio di eguaglianza, anche numerose libertà individuali, fra cui, nell'ambito che ci interessa, la libertà di coscienza, di fede religiosa e di culto.

L'art. V (§145) della Costituzione di Francoforte recita: "Ogni tedesco è libero nella pratica collettiva privata o pubblica della sua religione", ed in questo modo, infatti, si garantisce la libera pratica religiosa pubblica, e si superano non solo le definizioni costituzionali adottate negli Stati tedeschi del sud prima del 1848, ma anche l'art. 16 del Patto federale, che limitava il godimento della libertà religiosa ai soli fedeli delle confessioni cristiane.

La Costituzione di Francoforte introduce anche, per la prima volta nella storia costituzionale tedesca, una norma precisa riguardo ai rapporti fra Stato e Chiese, norma che si articola in due punti: l'art. V, §147/1 stabilisce l'eguaglianza di diritto di tutte le confessioni religiose, l'assenza di Chiese di Stato, l'autonomia delle confessioni religiose e la loro soggezione al diritto comune; l'art. V, § 147/3, poi, stabilisce la libertà d'associazione in materia religiosa.

Questi principî si caratterizzano per la loro grande modernità, data l'epoca, e preconizzano le norme della Costituzione di Weimar: la libertà religiosa garantita dalla neutralità dello Stato, l'eguaglianza di tutte le confessioni, la loro autonomia e la loro soggezione al diritto comune.

Purtroppo, però, questa Costituzione non entrò mai in vigore, per varie cause, la principale delle quali fu probabilmente il rifiuto del Re di Prussia, Federico Guglielmo IV, d'accettare la corona imperiale<sup>9</sup>.

Nonostante ciò, comunque, l'influenza del movimento rivoluzionario del 1848 non restò senza effetti sul piano costituzionale, e si tradusse nell'avvento in Prussia, ch'era il più importante Stato tedesco, d'un vero Stato costituzionale che, in un quadro monarchico certo autoritario, garantiva tuttavia le libertà fondamentali.

La libertà religiosa, nello specifico, era garantita dalla Costituzione del 5 dicembre 1848 e dall'art. 12 di quella del 31 gennaio 1850, che riconosceva la libertà religiosa, la libertà di culto pubblico o privato, e vietava discriminazioni su base religiosa per il godimento dei diritti civili e politici.

Il riconoscimento di questa libertà religiosa è però circoscritto dall'art. 14 della stessa Costituzione, che sottolinea ancora il ruolo preminente del Cristianesimo: "Senza inficiare la libertà religiosa garantita dall'art. 12, la religione cristiana è a fondamento di tutte le istituzioni dello Stato che hanno un rap-

---

<sup>9</sup> *Ibidem*, II, p. 139 ss.

porto con la religione”: questa configurazione di Stato cristiano che rispetta la libertà religiosa e di culto di tutti (e non solo dei propri cittadini) sembra quasi l’attuazione pratica delle teorie che avevano teorizzato un’unità sostanziale fra Stato cristiano e Stato di diritto, configurando lo Stato di diritto come organo esecutivo dello Stato cristiano<sup>10</sup>; queste disposizioni conobbero, con le leggi del 1873, il famoso *Kulturkampf*, alcune limitazioni, che però scomparvero dopo l’accordo fra Bismarck e Leone XIII<sup>11</sup>.

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, nell’ottobre del 1918 si susseguirono vari avvenimenti importanti: il 3 la costituzione d’un Governo sostenuto da liberali e socialisti, il 4 la richiesta delle condizioni di pace al Presidente Wilson, il 27 accettazione delle condizioni di pace, ed ecco che il 9 novembre il Re di Prussia ed Imperatore di Germania abdica e va in esilio, sicché il deputato Friedrich Ebert, capo del Partito socialdemocratico, forma un Governo provvisorio ed indice le elezioni per il 19 gennaio 1919.

L’Assemblea costituente così eletta si riunisce a Weimar ed approva la nuova Costituzione, promulgata il 14 agosto 1919<sup>12</sup>.

Fin dall’inizio s’era però posto il problema della necessità d’una vera normativa che regolasse la caratterizzazione religiosa dello Stato a livello centrale, principalmente per mettere fine ai tentativi troppo apertamente autonomi di alcuni Länder, con la Baviera che voleva riconoscere efficacia diretta di legge al diritto canonico e proclamare lo Stato non solo cattolico, ma fedele suddito del Papa, ed alcuni Länder protestanti del nord che, al contrario, volevano o proclamarsi atei, ispirandosi all’Unione Sovietica, o dichiararsi confessionalmente protestanti.

La Costituzione fu quindi frutto d’un compromesso, che tuttavia espressamente non voleva riprodurre le esperienze americane e francesi di Stato separatista<sup>13</sup>.

All’Assemblea costituente si fronteggiarono diverse tendenze politiche: v’era una forte maggioranza di sinistra, con 188 socialdemocratici e 71 democratici, e buona parte di essi era favorevole ad una netta deconfessionalizzazione dello Stato, alla francese<sup>14</sup>; a quest’idea s’opposero però fortemente i

---

<sup>10</sup> *Ibidem*, III, p. 87 ss.

<sup>11</sup> V. WILHELM KAHL, *Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik*, I, Freiburg i. Breisgau, Mohr, 1894, p. 71 ss.

<sup>12</sup> TOMMASO EDOARDO FROSINI, *Costituzione e sovranità nella dottrina della Germania di Weimar*, in *Il politico*, 1996, p. 95 ss.

<sup>13</sup> GERHARD ANSCHÜTZ, *Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919*, Stilke, Berlin, 1933, p. 31 ss.; ERNST RUDOLF HUBER, *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, cit., V, p. 800 ss.

<sup>14</sup> V. MARIA D’ARIENZO, *La “religione della laicità” nella Costituzione francese*, in AA.VV., *Sull’invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Eupress, Lugano, 2013,

91 deputati centristi, i 44 nazionali ed i 23 populistici, che non solo rifiutavano il laicismo francese, ma al contrario volevano che la Costituzione contesse i principî d'un diritto civile ecclesiastico che mantenesse i privilegi per le Chiese principali, e riconoscesse il ruolo della religione nella vita della Nazione<sup>15</sup>.

Ciò che fece decidere superare i contrasti ideologici in favore della soluzione di compromesso fu, appunto, l'intenzione di mettere fine alle velleità separatiste di alcuni Länder che, sull'onda della caduta della monarchia e di tutti i cambiamenti connessi, avevano adottato o stavano per adottare, sotto l'influenza dei loro Governi anticlericali, Costituzioni fortemente contrarie alle Chiese: si pensi alla Sassonia, alla Prussia, al Brunswick.

La soluzione adottata appare dunque come una soluzione mediana: alla Costituzione federale spetta la determinazione dei principî fondamentali delle relazioni fra Stato e Chiese e la qualificazione confessionale dello Stato, mentre ai singoli Länder spetta l'adozione delle leggi necessarie per attuare concretamente questi principî costituzionali.

La versione finale teneva conto delle esigenze dei socialdemocratici, a favore di una vera separazione fra Chiese e Stato, e di quelle dei centristi e della destra moderata, a favore del riconoscimento del posto della religione nella sfera pubblica<sup>16</sup>.

La prima fattispecie è prevista dall'art. 137 comma 1, che vieta la creazione di Chiese di Stato, e la seconda dall'art. 137 comma 5, che riconosce la rilevanza del fattore religioso nello spazio pubblico.

Poiché, però, le posizioni iniziali erano fortemente antitetiche, parte della dottrina ha dubitato della sincerità di questa soluzione di compromesso: stiamo parlando del concetto di 'compromesso dilatorio', formulato da Carl Schmitt nella sua teoria costituzionale<sup>17</sup>.

A differenza delle vere decisioni su questioni di principio, infatti, ed a differenza anche dei veri compromessi su dettagli secondari, la Costituzione di Weimar per lui sembra aver dato luogo a compromessi dilatori od apparenti,

---

p. 139 ss. V. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – PIERLUIGI CONSORTI, *Laicità e radici cristiane dell'Europa*, in AA.VV., *Fede religiosa e fede laica in dialogo*, Guerini, Milano, 2007, p. 117 ss.; MARCO VENTURA, *La laicità dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 123 ss.

<sup>15</sup> PETER BADURA, *Das Staatskirchenrecht als Gegenstand des Verfassungsrechts, die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Staatskirchenrechts*, in *HandBSStKR, I*, Ducker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 236 ss.; KLAUS-BERTO VON DOEMMING – RUDOLF FÜSSLEIN – WERNER MATZ, *Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes*, in *JÖR NF*, 1, 1951, p. 73 ss. e 899 ss.

<sup>16</sup> ERNST RUDOLF HUBER, *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, cit., V, pp. 861 ss.; MARTIN HECKEL, *Gleichheit oder Privilegien? Der Allgemeine und der besondere Gleichheitssatz im Staatskirchenrecht*, in *JE*, 47, 1993, p. 41 ss.

<sup>17</sup> CARL SCHMITT, *Verfassungslehre*, Duncker & Humblot, München – Leipzig, 1928, p. 160 ss.; GODEHARD JOSEF EBERS, *Staat und Kirche im neuen Deutschland*, Hüber, München, 1930, p. 62 ss.



la cui natura serve solo a posticipare ed a rinviare nel tempo le decisioni fondamentali, nella misura in cui la soluzione infine trovata costituisce una soluzione che soddisfa sì al momento tutte le parti, ma solo in modo temporaneo e provvisorio.

Schmitt si pone quindi la domanda: la vita pubblica tedesca, dopo l'avvento della Costituzione di Weimar, conserva ancora un carattere specificamente religioso? E, dopo un'analisi minuziosa della giurisprudenza amministrativa prussiana, propende per una risposta affermativa, pur precisando che non si tratti d'un carattere religioso riconducibile ad una specifica confessione, bensì piuttosto d'un sentimento popolare generale di cui i Costituenti non hanno potuto fare a meno di prendere atto.

Con l'avvento al potere del nazismo, il 30 gennaio 1933, vi furono enormi cambiamenti sostanziali, dato che non vi furono tanto revisioni costituzionali, quando un azzeramento totale della Costituzione<sup>18</sup>.

Quest'annullamento del sistema costituzionale iniziò direttamente il 30 gennaio 1933, anche se il testo costituzionale rimase inizialmente immutato.

La prospettiva istituzionale del nazismo era quella d'uno Stato totalitario con i poteri assoluti nelle mani del Führer e dei suoi seguaci, e principî della WRV quali l'esistenza di diritti fondamentali, o il rango della Costituzione sovraordinato alle leggi normali diventarono concetti molto teorici ed aleatori<sup>19</sup>.

Dopo la fine della Guerra, tutte le norme naziste vennero abrogate, comprese quelle nell'ambito del diritto ecclesiastico tedesco, ad eccezione (dopo varie discussioni) del Concordato del 1933, e si tornò a fare riferimento agli articoli della Costituzione di Weimar, ed ai concetti e principî ch'essi esprimevano<sup>20</sup>.

Il GG postbellico incorpora le norme weimariane sulle relazioni fra Chiesa e Stato, ma bisogna sottolineare che non tutte le disposizioni della WRV sono state riprese, e quelle che sono state riprese hanno oggi valore costituzionale al pari delle altre<sup>21</sup>.

È evidente che fu in un contesto radicalmente diverso da quello della Repubblica di Weimar che fu deciso di incorporare gli articoli 'religiosi' della WRV nel GG, anche se lo sviluppo politico e sociologico del 1949 poteva

---

<sup>18</sup> ERNST RUDOLF HUBER, *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, cit.*, VII, p. 1266 ss.

<sup>19</sup> RUDOLF ECHTERHÖLTER, *Das öffentliche Recht im nationalsozialistischen Staat*, DT Verlag, Stuttgart, 1970, p. 15 ss.

<sup>20</sup> PAUL MIKAT, *Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften*, in AA.VV., *Handbuch des Verfassungsrechts*, De Gruyter, Berlin, p. 1425 ss.

<sup>21</sup> Cfr. <https://www.bundestag.de/gg>

forse far sembrare queste disposizioni anacronistiche<sup>22</sup>.

Anche se, evidentemente, nessuno desiderava ristabilire una Chiesa di Stato nel senso delle disposizioni prussiane del 1794, quest'incorporazione non si spiega tanto con la necessità di garantire vantaggi materiali o finanziari alle principali confessioni religiose, bensì con la volontà dei redattori del GG di sottolineare il ruolo ancora fondamentale del fattore sociale religioso nella società tedesca all'indomani della guerra mondiale e della disfatta del Terzo Reich, che avevano portato ad un vuoto istituzionale ed ad una crisi morale senza precedenti<sup>23</sup>.

Quest'importanza del fattore religioso dava alle Chiese una legittimazione morale notevole: in un deserto morale ed ideologico segnato dalla perdita di tutti i punti di riferimento sociali e culturali, le Chiese hanno contribuito a ridare senso ad una società distrutturata ed in preda alle angosce della loro coscienza collettiva<sup>24</sup>.

Alcuni autori hanno anche evocato l'idea di una diarchia, in cui Chiesa e Stato sarebbero le due autorità di tutela incaricate d'assicurare e garantire il bene della società e dello Stato<sup>25</sup>, e questa missione d'intervento delle Chiese, grazie all'importanza del fattore sociale religioso nello spazio e nella vita pubblici, è stato specificamente definito e teorizzato col concetto di *Öffentlichkeitsauftrag*<sup>26</sup>.

Una parte minoritaria della dottrina ha cercato di dimostrare che dal divieto d'una Chiesa di Stato deriverebbe un divieto generale della presenza del fattore religioso nello spazio pubblico, secondo lo schema francese: secondo questa chiave di lettura, l'art. 137 comma 1 è la proclamazione d'una strettissima neutralità da parte dello Stato, che, unita al principio di neutralità religiosa, rende le altre disposizioni costituzionali relative al fattore sociale

---

<sup>22</sup> FREDERIC SPOTTS, *Kirchen und Politik in Deutschland*, DT Verlag, Stuttgart, 1976, p. 45 ss.

<sup>23</sup> ERNST-WERNER FUSS, *Kirche und Staat unter dem Grundgesetz*, in *Öff. Verw.*, 1961, p. 734 ss.; RALF DREIER – FRIEDRICH SCHWEGMANN, *Probleme der Verfassungsinterpretation*, Nomos, Baden Baden, 1976, p. 59 ss.

<sup>24</sup> WOLFGANG HUBER, *Kirche und Staat in der BRD*, in WOLFGANG SCHWEITZER (a cura di), *Das Zeugnis der Kirche in den Staaten der Gegenwart*, Bossey, Frankfurt a.M., 1979, p. 131 ss.

<sup>25</sup> HANS MAIER, *Die Kirchen*, in RICHARD LÖWENTHAL – HANS-PETER SCHWARZ, *Die zweite Republik*, Seewald, Stuttgart, 1974, p. 494 ss.

<sup>26</sup> WOLFGANG CONRAD, *Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirche*, Seewald, Göttingen, 1964, p. 73 ss.; GÖTZ KLOSTERMANN, *Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen, Rechtsgrundlagen im kirchlichen und staatlichen Recht*, Mohr, Tübingen, 2000, p. 102 ss.; GEORG SCHMIDT, *Kirche und Öffentlichkeit: der Öffentlichkeitsauftrag der katholischen Kirche*, Knecht, Münster, 2000, p. 84 ss.; THOMAS FRIEBEL, *Kirche und politische Verantwortung in der sowjetischen Zone und der DDR 1945 – 1969: eine Untersuchung zum Öffentlichkeitsauftrag der evangelischen Kirchen in Deutschland*, Gütersloh, Marburg, 1992, p. 53 ss.

religioso come delle pretese contrarie alla Costituzione considerata nel suo senso sostanziale<sup>27</sup>.

Queste pretese sono sì formalmente costituzionali, ma contraddicono il GG preso nel suo insieme, il cui asse portante sarebbe in realtà una stretta neutralità alla francese frutto del combinato disposto degli artt. 4 e 137 comma 1.

Questa teoria è stata contestata dalla dottrina maggioritaria<sup>28</sup>, sulla base soprattutto di due argomenti: *in primis*, essa porta a gerarchizzare le norme del GG, creando una sorte di diritto costituzionale di serie B comprendente le norme ‘religiose’ del WRV, mentre, lo stesso *Bundesverfassungsgericht* ha sempre fermamente respinto quest’interpretazione e riaffermato il loro valore costituzionale a pari livello con gli altri articoli<sup>29</sup>.

La seconda obiezione, poi, respinge e rinnega l’esistenza stessa del ‘diritto pregiuridico’, secondo la definizione usata dal BVerfG, vale a dire il postulato dei fautori d’una lettura radicale del GG, i quali assimilano il principio di neutralità a quello di rigorosa separazione alla francese, che deriverebbe dal combinato disposto degli artt 4 e 137 comma 1 del GG.

Si tratta d’una lettura che sembra infondata, dato che il GG, all’indomani della Guerra, intendeva fondare un nuovo sistema di valori, il cui principio direttivo è enunciato nel preambolo e nell’articolo 1, cioè il rispetto della dignità umana nella consapevolezza delle proprie responsabilità dinanzi a Dio<sup>30</sup>, cui si ricollega appunto l’articolo art. 137 comma 1 che riconosce il valore pubblico della religione<sup>31</sup>, da cui discende la legittimità della sua presenza nello spazio pubblico<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> HERBERT KRÜGER, *Staatslehre*, Kohlhammer, Stuttgart, 1964, p. 77 ss.; JOACHIM BURMEISTER, *Das Verhältnis von Staat und Kirche unter dem GG*, in HERBERT HALLER (a cura di), *Staat und Recht, FS für Günther Winkler*, Springer, Wien, 1997, p. 139 ss.; ERWIN FISCHER, *Die Trennung von Staat und Kirche*, Frankfurt a.M., Metzner, 1971, p. 103 ss.

<sup>28</sup> V. ULRICH SCHEUNER, *Auseinandersetzungen und Tendenzen im deutschen Staatskirchenrecht*, in *DÖV*, 1966, p. 145 ss.; ALEXANDER HOLLERBACH, *Das Staatskirchenrecht in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts*, in *AÖR*, 1967, p. 99 ss.; ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, *Die Methoden der Verfassungsinterpretation – Bestandsaufnahme und Kritik*, in *NJW*, 1976, p. 2089 ss.

<sup>29</sup> V. BVerfGE, 19, p. 226 ss.

<sup>30</sup> BVerfGE, 19, p. 206 ss. V. JÖRG ENNUSCHAT, *‘Gott’ und Grundgesetz – Zur Bedeutung der Präambel für das Verhältnis des Staates zu Religion und Religionsgemeinschaften*, in *NJW*, 1998, p. 953 ss.

<sup>31</sup> PAUL MIKAT, *Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften*, in AA.VV., *Handbuch des Verfassungsrechts*, cit., p. 1425 ss.; HERBERT KRÜGER, *Verfassungsauslegung aus dem Willen des Verfassungsgebers*, in *DVBl*, 1961, p. 685 ss.

<sup>32</sup> URSULA BOOS-NÜNNING, *Dimensionen der Religiosität*, Mainz, München, 1972, p. 49 ss.; FABIO FEDE – STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Dalla laïcité di Parigi alla Neutralität di Berlino passando per Roma*, cit., p. 55 ss.

## II. *Il quadro normativo-costituzionale indiano.*

In India v'è un fondamentale legame fra diritto e religione all'interno della Costituzione<sup>33</sup>: nel Preambolo, l'India si definisce una Repubblica "Sovereign, Socialist, Secular, Democratic", ed il carattere secolare è stato esplicitamente normato a partire dal 1976, con il XLII emendamento<sup>34</sup>: già da tempo, però, la dottrina aveva teorizzato il 'principio supremo' della laicità dello Stato, come barriera insormontabile alla creazione d'uno Stato teocratico, sicché la previsione di particolari e specifici privilegi istituzionalizzati a favore d'una religione di Stato, o d'una religione della maggioranza della popolazione, sarebbe oggi come oggi costituzionalmente illegittima<sup>35</sup>, e gli eventuali atti del Governo centrale sarebbero automaticamente nulli, mentre se la laicità della Costituzione federale venisse violata da un atto d'uno degli Stati suoi componenti, è la stessa Costituzione, ex art. 356, a prevedere il da farsi: allorché, infatti, uno Stato violasse i propri doveri previsti dalla Costituzione federale, il Presidente federale assume su di sé le competenze legislative del Governo dello Stato de quo, e trasferisce quelle legislative al Parlamento federale<sup>36</sup>.

Questa rigorosa difesa del carattere laico e secolare dello Stato federale nasce dall'acquisita consapevolezza che la pace sociale in uno Stato multireligioso come l'India è possibile solo a condizione che lo Stato federale non si identifichi con nessuna specifica religione, al contempo garantendo ad ogni cittadino il fondamentale diritto di vivere conformandosi alle proprie convinzioni religiose<sup>37</sup>, e quindi il principio del pluralismo e della tolleranza, le cui radici vengono individuate dalla dottrina nell'Induismo<sup>38</sup>, e così definite: "La libertà di religione e di coscienza, compresa la libertà per quelli che non hanno una religione; la libertà di libera attività per tutte le religioni, che hanno il solo obbligo di non interferire l'una con l'altra o con i principi fondamentali dello Stato"<sup>39</sup>.

Nel testo costituzionale, peraltro, il concetto di 'secolarità' non è definito: secondo la dottrina, esso significa semplicemente eguale rispetto per tutte le

---

<sup>33</sup> Cfr. <https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text>

<sup>34</sup> MOOLAMATTOM VARKEY PYLEE, *Constitutional Amendments in India*, New Delhi, ULP, 2017, p. 170 ss.

<sup>35</sup> MAHABIR PRASHAD JAIN, *Indian Constitutional Law*, art. 25, New Delhi, 2013, ULP, p. 1406 ss.

<sup>36</sup> V. FABIO FEDE, *Il Capo dello Stato "arbitro" istituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1997, p. 1167 ss.

<sup>37</sup> Supreme Court of India, *Affaire Bommai vs India*, in *AIR*, 1994 SC 1918, p. 2000 ss.

<sup>38</sup> ROMILA THAPAR, *Secularism and History*, in EADEM (a cura di), *Cultural Pasts. Essays in Early Indian History*, New Delhi, Oxford University Press, 2000, p. 1015 ss.; PROBAT CHANDRA CHATTERJI, *Secular Values for Secular India*, LOLA, New Delhi, 1995, p. 232 ss.

<sup>39</sup> BHIKHU PAREKH, *Nehru and the National Philosophy of India*, in *Ec. Pol. Week.*, 1991, p. 34 ss.

religioni<sup>40</sup>, e secondo la Corte Suprema esso significa che non viene accordato a nessuna confessione uno status particolare, ma che lo Stato assume una posizione di benevola ed amichevole neutralità verso tutte le religioni: “La nostra Costituzione è neutrale in materia religiosa, ma allo stesso tempo è benevola e amichevole verso tutte le religioni, per quanto ciò possa sembrare inaccettabile agli atei. Gli articoli 25 e 26 [relativi alla libertà religiosa individuale ed a quella in forma associata, NdA] implicano la tolleranza verso tutte le religioni”<sup>41</sup>, e “la tolleranza religiosa e l’eguale trattamento di tutti i gruppi religiosi e la protezione della loro esistenza e delle loro proprietà e dei loro luoghi di culto è parte essenziale del secolarismo come definito nella nostra Costituzione”<sup>42</sup>.

Lo Stato non può operare nessun tipo di discriminazioni su base religiosa, e ciò, in uno Stato la cui popolazione è in larghissima maggioranza induista, dà alla Costituzione un fortissimo carattere di garanzia antimaggioritaria, riconoscendo accanto al dominante Induismo tutte le altre confessioni religiose come titolari di pari diritti.

Un’ulteriore caratteristica del Secolarismo indiano viene individuata dalla Dottrina nell’obiettivo di riforma programmatica prevista dalla Costituzione stessa, sotto il nome di separatismo proattivo<sup>43</sup>, ovvero la possibilità, ex artt. 15 comma 4<sup>44</sup>, 25 comma 2 e 26 lettera d Cost., di intervenire contro tradizioni religiose contrarie ai diritti umani e promuovere invece riforme religiose ad essi conformi, come *ad ex.* autorizzare misure di aiuto specifiche per i paria che li autorizzino per legge a poter entrare nei templi indù, e misure che dichiarino ammissibile un controllo statale sull’amministrazione dei beni delle confessioni religiose<sup>45</sup>.

Sono poi gli articoli 25-28 Cost. ad illustrare nel dettaglio i vari aspetti in cui si articola la libertà religiosa, che copra la garanzia individuale della

---

<sup>40</sup> APARAJITA BARUAH, *Preamble of the Constitution of India: an insight and comparison with other constitutions*, D&D, New Delhi, 2007, p. 45 ss.

<sup>41</sup> Supreme Court of India, affaire Police vs Acharya Jagdishwarananda Avadhuta, dell’11 marzo 2004, in AIR 1984 SC 51 ss.

<sup>42</sup> Supreme Court of India, affaire Bommai vs India, *cit.*, e affaire Uttar Pradesh vs Lalai Singh Yadav, in AIR 1976 SC 213 ss.

<sup>43</sup> JENNIFER COLEMAN, *Authoring (In)Authenticity, Regulating Religious Tolerance. The Implications of Anti-Conversion Legislation for Indian secularism*, in *Cult. Dynam.*, 2008, pp. 245 ss.; GRANVILLE AUSTIN, *The Indian Constitution. Cornerstone of a Nation*, New Delhi, Oxford University Press, 2010, pp. 50 ss.; v. CARLO CARDIA, *Le sfide della laicità*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, *passim*.

<sup>44</sup> “Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.”

<sup>45</sup> IRA DAS, *Staat und Religion in Indien*, Tübingen, Mohr, 2004, pp. 32 ss.

libertà religiosa (art. 25)<sup>46</sup>, il diritto d'autonomia ed autodeterminazione delle confessioni religiose (art. 26)<sup>47</sup>, il diritto a non contribuire finanziariamente ad una confessione religiosa (art. 27)<sup>48</sup>, il diritto ad avere scuole statali senza corsi di religione (art. 28)<sup>49</sup>.

Il concetto di 'religione', però, non è stato precisato dalla Costituzione indiana, per varie ragioni storico-politiche<sup>50</sup>, ma è stato definito dalla Corte Suprema: la religione è materia di fede individuale e collettiva, non è necessariamente teista, si basa indubbiamente su un sistema di dogmi o dottrine che sono visti, dai fedeli, come strumenti per il loro benessere spirituale e include anche un codice di norme etiche per i suoi fedeli<sup>51</sup>.

La sottolineatura del 'benessere spirituale' ricomprende sia la fede in una

---

<sup>46</sup> "25. (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—

(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;

(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.

Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly."

<sup>47</sup> "26. Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—

(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;

(b) to manage its own affairs in matters of religion;

(c) to own and acquire movable and immovable property; and

(d) to administer such property in accordance with law"

<sup>48</sup> "27. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination"

<sup>49</sup> "28. (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.

(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto".

<sup>50</sup> SANWAT RAJ BHANSALI, *The Constitution of India*, IPH, Jodhpur, 2007, p. 200 ss.

<sup>51</sup> Supreme Court of India, *affaire Madras vs Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sirur Mutt*, in *Mad. Law Jour.*, 1954, p. 596 ss.

vita trascendente come pure in un'immanenza totale, a seconda dei principi religiosi delle varie confessioni religiose, che con questa formula sono tutte parimenti protette, sicché qualunque cosa leghi una persona alla propria coscienza e qualunque morale ed etica principi regolino la vita degli uomini, ciò rispondere al concetto di religione come intesa nella Costituzione<sup>52</sup>.

Ex art. 25 sono protetti tanto il foro interno quanto il foro esterno, cioè non solo la libertà di avere una data fede religiosa, ma anche quella di manifestarla<sup>53</sup>: quest'ultima, secondo la costante giurisprudenza, rientra però nella protezione costituzionale della libertà religiosa solo in parte, ossia limitatamente alla misura in cui la manifestazione religiosa *in se ipsa* sia sostanzialmente ed integralmente legata e prescritta dalla confessione religiosa de qua, mentre non garantirebbe le manifestazioni accessorie o comunque dipendenti dalla libera scelta del fedele; ciò obbliga i Tribunali ad un'autonoma valutazione, sulla base degli scritti e delle tradizioni della confessione religiosa coinvolta, per valutare se una data manifestazione religiosa sia prescritta dai principi generali di quella fede: è stata la Corte Suprema, infatti, a stabilire che il diritto alla libertà religiosa, garantito ex artt. 25 e 26 Cost., non è un diritto assoluto o illimitato a fare propaganda della propria religione, cosa che è sottoposta alle norme di legge che regolano o limitano ogni attività, economica, finanziaria, politica, cui sia associata una fede, credenza, opinione o pratica religiosa; ciò che sia parte essenziale di una religione *in se ipsa* e dei suoi riti religiosi e di culto non può essere definito una volta per tutte, ma dev'essere valutato nel contesto in cui la questione si pone, allo scopo di determinare i riferimenti di fatto e storico-normativi da prendere in considerazione per poter prendere una decisione; spetta quindi ai tribunali, volta per volta, valutare il singolo caso concreto e stabilire se una determinata pratica o ritualità sia essenziale per una determinata confessione religiosa rientrando fra quelle assolutamente fondamentali sulla base dell'evidenza dei precetti religiosi della confessione stessa, e non sulla base di decisioni umane, in modo da garantire allo Stato la possibilità di garantire l'esercizio della libertà religiosa nell'interesse della comunità di fedeli, *in primis*, e di quella generale *in secundis*<sup>54</sup>.

La dottrina, tuttavia, ha rilevato come rimangano imprecisate le fonti ed i criteri su cui si possa basare questa valutazione, ovvero a chi un Tribunale possa chiedere di valutare l'essenzialità d'un dato fenotipo della libertà religiosa<sup>55</sup>, ed anzi l'attribuzione di questa competenza valutativa a tribunali

---

<sup>52</sup> Supreme Court of India, affaire Andhra Pradesh vs Narayana Deekshitulu, in AIR, 1996 SC 1765 ss.

<sup>53</sup> Supreme Court of India, affaire Madras vs Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sirur Mutt, *cit.*,

<sup>54</sup> Supreme Court of India, affaire Andhra Pradesh vs Narayana Deekshitulu, *cit.*, p. 1792 ss.

<sup>55</sup> RAJEEV DHAVAN, *Religious Freedom in India*, in Am. J. Comp. Law, 1987, p. 209 ss.; BADRINATH RAO,



statali indiani costituisce, secondo alcuni autori, una lesione del principio costituzionale del secolarismo, ed è una particolarità che richiama, ancora una volta, un precedente tedesco, ossia quando il *Bundesverfassungsgericht* valutò autonomamente la religiosità di un simbolo, nella famosa sentenza del 1995<sup>56</sup>.

L'applicazione di questa valutazione si è avuta a proposito del gruppo indù degli Ananda Margis, ai cui fedeli è stata vietato lo svolgimento in pubblico della danza Tandava, nella quale venivano usati teschi ed ossa umane, ed è stata giudicata in sede giudiziaria non essenziale, cioè non obbligatoriamente prescritta né dai principî fondamentali dell'Induismo, né da quelli specifici e particolari del gruppo Ananda Margis<sup>57</sup>.

Analoga situazione si è avuta riguardo alla comunità islamica, cui è stato vietato per sentenza di procedere all'uccisione rituale di mucche durante la festa dell'*Eid ul-Adha*, ritenuta un rituale non essenzialmente legato ai precetti islamici: secondo la sentenza, infatti, nel Corano è prevista *expressis verbis* la possibilità alternativa dell'uccisione di cammelli e di capri, ciò che evidentemente dimostra come non sia essenziale l'uccisione proprio di mucche<sup>58</sup>.

Come limitazioni del foro esterno, ex art. 25 comma 1, possono aversi l'ordine pubblico, la moralità e la tutela della salute, elementi che però possono essere invocati anche come limitazioni del diritto alla libertà di parola, ex art 19 comma 2<sup>59</sup>, e la Corte Suprema ha, al riguardo, chiarito come le discussioni in materia religiosa, anche pubbliche, siano di per sé lecite e costituzionalmente consentite, quand'anche avessero un tono critico, purché rispettino alcune limitazioni: non possono essere fatte per motivi politici, non possono criticare i principî od i dogmi religiosi in se ipsis<sup>60</sup>, ma solo una loro interpretazione od

---

*Religion, Law and Minorities in India. Problems with Judicial Regulation*, in JAMES RICHARDSON (a cura di), *Regulating Religion. Case Studies from Around the Globe*, New York, Kluwer, 2004, p. 381 ss.

<sup>56</sup> PRATAP BHANU MEHTA, *Passion and Constraint. Courts and Regulation of Religious Meaning*, in RAJEEV BHARGAVA (a cura di), *Politics and Ethics of the Indian Constitution*, New York, Oxford University press, 2008, p. 309 ss.; MARIO PATRONO, *The Protection of fundamental Rights by Constitutional Courts – A comparative Perspective*, in *New Z. Ass. Comp. Law Yearbook*, 1999, p. 409 ss.

<sup>57</sup> SANWAT RAJ BHANSALI, *The Constitution of India*, art. 25, cit., p. 370 ss.

<sup>58</sup> Supreme Court of India, *affaire Hashmattullah vs. State of Madhya Pradesh*, 10 maggio 1996, in AIR, 1995 SC 464 ss.

<sup>59</sup> 19. (1) All citizens shall have the right—  
(a) to freedom of speech and expression;  
[...]

(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence”.

<sup>60</sup> V. FAUSTINO DE GREGORIO, *Idea della sovranità del diritto divino*, in AA.VV., *Studi in memoria di*



applicazione, debbono essere fatte in buona fede, la quale è presunta nel caso in cui fossero fatte da un fedele della religione criticata, mentre va provata nel caso in cui fossero fatte da un fedele di un'altra religione<sup>61</sup>.

L'art. 25 comma 2 Cost. dà allo Stato il potere di regolamentare le attività economiche, politiche, culturali, *etc.*, anche se connesse all'esercizio della libertà religiosa, ed inoltre esso può anche farsi promotore di riforme specifiche nell'ambito delle tradizioni e dei principî religiosi, come permettere il libero accesso dei paria ai tempi hindu pubblici<sup>62</sup>.

La giurisprudenza costituzionale ha posto al centro del punto di bilanciamento fra il diritto di libertà religiosa e di culto, da un lato, e questo potere di regolamentazione dello Stato, dall'altro, il fattore dell'ordine pubblico, o della pace sociale: il diritto di libertà religiosa, individuale e collettivo, comprende senz'altro il diritto di fare propaganda della propria religione, a patto che ciò non turbi la pace sociale, come è stato stabilito nella sentenza *Veerabrahmam*, in cui un autore indù aveva scritto un libro di critiche davvero pesantissime alla Bibbia, ridicolizzandone i dogmi e gli avvenimenti narrati, ed invitando i Cristiani a convertirsi all'Induismo; citato in giudizio, aveva invocato la libertà religiosa nella declinazione concreta della libertà di fare propaganda della propria confessione, ed era stato assolto, perché "a tutti i cittadini indiani è assicurata la libertà religiosa [...] e ciascuno ha il diritto di cercare di convincere altri a seguire la sua via per la salvezza, se ciò non turba la pace sociale [...] Il tono del libro citato in giudizio è indubbiamente molto aggressivo, tuttavia non ci sono state reazioni di massa, quindi non è stata turbata la pace sociale, sicché questo libro costituisce legittimo esercizio di quell'aspetto della libertà religiosa che è il diritto di propaganda"<sup>63</sup>.

In questo ambito della propaganda religiosa, poi, la giurisprudenza indiana ha sviluppato un concetto interessante, cioè quello del proselitismo statale non comparativo: proprio perché l'India non è uno Stato laicista in senso antireligioso od a-religioso, è possibile che in un libro di testo scolastico statale adottato in una scuola statale venga fatta propaganda a favore dell'Induismo,

---

Antonio Romano Tassone, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 1053 ss.; MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *La comparazione nel diritto delle religioni del libro*, IANUA, Roma, 2002, *passim*; JUAN IGNACIO ARRIETA, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in *IE*, 2000, p. 343 ss.

<sup>61</sup> SHUBHADA KUMBHAJ, *Freedom & Public Peace*, UBK, Jaipur, 1990, p. 20 ss.

<sup>62</sup> JOHN DUNCAN DERRETT, *Religion, Law and the State*, Oxford University Press, New Delhi, 2009, p. 448 ss.

<sup>63</sup> Andhra Pradesh High Court, affare *N. Veerabrahmam vs. Andhra Pradesh*, 12 marzo 1959, in *CriLJ*, 1959, p. 1280 ss.

a condizione, però, che nel contempo non si denigrino le altre religioni<sup>64</sup>; a questo riguardo, la giurisprudenza elabora anche il concetto di suscettibilità religiosa da non urtare, ossia la suscettibilità di parte della popolazione relativamente alla propria sensibilità religiosa<sup>65</sup>, la quale, tuttavia, non può essere illimitata e lasciata al sentimento individuale, ma dev'essere ancorata ad una oggettiva valutazione che può fare solo il giudice del caso concreto.

---

<sup>64</sup> Punjab High Court, affaire Master Aman Preet Singh vs India, 19 aprile 1996, in AIR, 1996, p. 284 ss.

<sup>65</sup> Supreme Court of India, affaire Faruk vs. Madhya Pradesh, 1 aprile 1969, in SCR, 1970, p. 156 ss.